

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA
Accordo attuativo ai sensi dell'art. 14 del Contratto Integrativo testo coordinato del 25 marzo
2024

Il giorno 5 maggio 2025, in presenza e attraverso collegamento telematico,

tra

CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA (di seguito anche “Cassa Centrale”), nella qualità di **CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA** (di seguito anche “Gruppo”);

e

la **DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA**, costituita a norma dell'art. 11 bis del CCNL, così composta per le seguenti OO.SS:

FABI

FIRST – CISL

FISAC – CGIL

UGL Credito

UILCA

(congiuntamente anche le “Parti”)

**** * * * * *

Premesso che:

- con l'accordo di secondo livello di data 1° giugno 2023 le parti, all'art. 4 (Misure di Welfare), hanno convenuto di rafforzare gli strumenti di welfare sanitario a favore dei dipendenti prevedendo un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL complessivo pari a 0.65% della retribuzione imponibile di cui lo 0.50% a carico azienda e lo 0.15% a carico del lavoratore, a partire dal 1° gennaio 2024;



- Al fine di trovare le migliori condizioni applicative, in ottemperanza a quanto disposto dalla medesima norma di cui all'art. 4, le parti hanno costituito una commissione tecnica che si è interfacciata con gli Enti bilaterali presenti nel settore, ivi inclusa la Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo.
- In data 27 dicembre 2023, le parti hanno convenuto che le prestazioni aggiuntive rese dalla *"Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo"* a favore di tutti i dipendenti inquadrati nelle Aree Professionali o Quadri Direttivi ai quali si applica il contratto di secondo livello del Gruppo Cassa Centrale Banca (con esclusione delle Banche ed Aziende facenti capo alle Regioni che attualmente già beneficiano di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste sul piano Nazionale: Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Campania) sono le seguenti:

- a. Prestazione Aggiuntiva "Odontoiatrica CCB";
- b. Copertura Assicurativa Temporanea Caso Morte da Malattia.

Le prestazioni aggiuntive sono state definite in via prudenziale con l'obiettivo di costituire un fondo patrimoniale. Le parti avevano assunto l'impegno di ritrovarsi per valutare l'andamento delle prestazioni e implementare le stesse per l'anno 2025 avendo a riferimento quanto già in essere nella sezione Lombardia per il rimborso di spese sanitarie per prestazioni non previste dal Nomenclatore annuale della Cassa Mutua Nazionale.

- Le verifiche effettuate in sede tecnica sull'andamento della sezione di Gruppo (entrate / uscite) hanno registrato un importante avanzo di gestione.

CONSIDERATO CHE

Nel 2025 il versamento medio per ciascun lavoratore dipendente del Gruppo si stima pari a circa 337,00€.

**** * * * *

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono di accantonare a riserva l'avanzo di gestione dell'anno 2024 e, a titolo sperimentale, per l'anno 2025, quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2) Le Parti concordano di destinare la somma stimata di cui sopra come segue:
 - a. 100€ al check up, ai pacchetti prevenzione e alle spese sanitarie non coperte dal Nomenclatore della Cassa Mutua Nazionale. Le somme disponibili a tale titolo sono cumulabili e fruibili fino al massimo di tre annualità;



- b. 46,00€ alla “Copertura Assicurativa Temporanea Caso Morte “, elevando il massimale di indennizzo ad € 50.000,00;
- c. 5,00€ destinati al rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute per l’effettuazione di terapie oncologiche fuori sede con il massimale di € 2.500,00;
- d. La restante parte alla Prestazione Aggiuntiva “Odontoiatrica CCB” già in essere.

- 3) In un’ottica di rafforzamento delle politiche di welfare, le parti si impegnano a reperire ulteriori risorse, attingendo da quanto già stanziato a vario titolo, pari a circa 100,00 € medi pro capite, da destinare alla copertura delle spese di cui alla lettera a. che precede con le medesime modalità di fruizione.
- 4) Le risorse di cui al presente accordo saranno destinate anche ai lavoratori iscritti alla Cassa Mutua Trentina che definirà le prestazioni in coerenza con le finalità di cui sopra.
- 5) Le prestazioni sanitarie di cui al presente accordo sono destinate a tutti i dipendenti delle BCC e delle Aziende aderenti al Gruppo. Sono fatte salve le vigenti previsioni della contrattazione regionale in tema di medicina preventiva.
- 6) I lavoratori destinatari nel 2024 di analoghe prestazioni di natura regionale potranno accedere alle prestazioni di cui al presente accordo previa formale comunicazione alle Parti firmatarie da parte della Federazione/Associazione locale e relativo versamento della piena contribuzione alla sezione di gruppo della Cassa Mutua per l’intero anno 2025.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento, 5 maggio 2025.

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo

Italiano SpA



La Delegazione sindacale di Gruppo:

F.A.B.I. _____

F.I.R.S.T. CISL _____

F.I.S.A.C./CGIL _____

UILCA _____

UGL CREDITO _____

